

SEGR.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 31/08/2017

REGISTRO GENERALE N. 518 DEL 06/09/2017

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Eredi Formaggio Giuseppe, in occasione della XXIII^a Festa del Grano del giorno 8,9 e 10 settembre 2017.

II RESPONSABILE DELL'AREA 3[^]

Visti gli art. 38,39,43,47, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.13 del 20/06/2005;

Considerato che in occasione della XXIII^a Festa del Grano è necessario l'installazione delle luminarie nel Comune di Raddusa;

- **Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a), e l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice dei Contratti);
- **Visto** l'art. 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:
 - a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 448/1999, sono:
 - 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 03 istituzioni educative ed universitarie;
 - 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - b) **gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;**

- c) infatti, l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";
- d) **pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;**
- e) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
- I - in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- II - in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- III - in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di:
- § energia elettrica;
 - § gas;
 - § carburanti rete e carburanti extra-rete;
 - § combustibili per riscaldamento;
 - § telefonia fissa e telefonia mobile;
- f) **dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera e);**
- g) **per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della Legge n. 208/2015, che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";**
- h) **l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/06 dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449**

del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]"

- i) ovviamente, i riferimenti alle norme del DPR n. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; **in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;**

Considerato che questo Ente ha effettuato un'indagine di mercato invitando n.3 ditte per formulare apposito preventivo per l'installazione delle luminarie nel Comune di Raddusa;

Visto il preventivo (prot. n° 8145 del 31/08/2017) per € 4.000,00 imponibile e € 880,00 Iva per l'installazione delle luminarie con allegata autocertificazione di conformità dell'impianto a regola d'arte, dell'assicurazione incendi e la posizione Inail e Inps e dell'iscrizione alla Camera di Commercio ritenuto congruo e vantaggioso per l'Ente;

Ritenuto altresì dover procedere all'impegno di spesa della somma totale di € 4.000,00 imponibile e iva al 22% €880,00, per un totale di € **4.880,00** alla ditta "**Eredi Formaggio Giuseppe.**" imputandola al cap. 193800 per l'installazione delle luminarie nel Comune di Raddusa in occasione della XXIII^a Festa del Grano del giorno 8,9 e10 settembre 2017, come da preventivo allegato;

Vista la Determina Sindacale n.16 del 26/06/2017, sono state attribuite al sottoscritto le posizioni organizzative dell'Ente;

Visto il l'O.R.E.L. vigente in Sicilia ;

per quanto sopra,

DETERMINA

- 1) **di procedere all'affidamento diretto** , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla ditta "**Eredi Formaggio Giuseppe.**" la realizzazione dell'illuminazione artistica , per la somma di 4.000,00 imponibile e € 880,00 iva al 22% , così come da preventivo allegato al presente atto in occasione della XXIII^a festa del Grano del giorno 8, 9, e 10 settembre 2017 ;
- 2) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) Di impegnare la spesa di Euro 4.000,00 imponibile e € 880,00 iva per un totale di €4.880,00 imputandola al cap. 193800 bil. 2017" , spesa per la festa XXIII^a festa del Grano del giorno 8, 9, e 10 settembre 2017, per l'installazione delle luminarie nel Comune di Raddusa come da preventivo allegato;
- 4) Dare atto che la somma di € 4.880,00 iva compresa, verrà liquidata a conclusione delle manifestazioni di cui sopra, dietro presentazione di regolare fattura.
- 5) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

N. IMPEGNO

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	ESIGIBILITA'
2017	€ 4.880,00	
TOTALE	€ 4.880,00	

- 6 **Di dare atto** che che la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, a sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e che la mancata assunzione dell'impegno comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
- 7 Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 8 **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il CAPO AREA



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 958/2017

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li 05-09-2017

Il Responsabile dell'Area finanziaria
(Rag. Grazia Sofia Giangrosso)

